



PROVINCIA DI TREVISO

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO, PROMOZIONE SOCIALE, ONLUS

Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19/41521 del 18 aprile 2011; in vigore dal 13 maggio 2011

INDICE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento	pag.	1
Art. 2 - Deliberazione del Regolamento	“	1
Art. 3 - Modificazione del Regolamento	“	1
Art. 4 - Pubblicizzazione del Regolamento	“	1
Art. 5 - Efficacia del Regolamento	“	1
Art. 6 - Interpretazione del Regolamento	“	1
Art. 7 - Composizione della Consulta	“	2
Art. 8 - Compiti della Consulta	“	2
Art. 9 - Struttura della Consulta	“	3
Art. 10 - Organi della Consulta	“	3
Art. 11 - Composizione dell'Assemblea della Consulta	“	3
Art. 12 - Composizione del Comitato di Coordinamento	“	4
Art. 13 - Presidente della Consulta	“	4
Art. 14 - Disposizioni finanziarie	“	4
Art. 15 - Norme finali	“	4

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, redatto ai sensi dell'art.17, 1° comma, dello Statuto Provinciale, si prefigge il compito di consentire alle organizzazioni del Volontariato, della Promozione Sociale e delle Onlus presenti nel territorio provinciale di proporre linee di interventi da attuarsi da parte dell'Amministrazione Provinciale di Treviso, nei settori sociale, sanitario, assistenziale e di sostegno all'associazionismo non profit, per costruire una società più responsabile e più solidale.

Art. 2

Deliberazione del Regolamento

1. Il presente Regolamento è deliberato dal Consiglio Provinciale in seduta pubblica e con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati; qualora dopo la prima votazione, tale maggioranza non sia stata raggiunta, è sufficiente la maggioranza semplice.

Art. 3

Modificazione del Regolamento

1. Il Regolamento della Consulta è modificato dal Consiglio, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti, su proposta di un quinto dei Consiglieri assegnati o della Giunta Provinciale, oppure su proposta della Consulta stessa.
2. Le proposte di modifica dovranno essere sottoposte al preventivo esame della competente Commissione Consiliare.

Art. 4

Pubblicizzazione del Regolamento

1. Copia del Regolamento sarà inserita nel sito dell'Ente e inviata ai Coordinamenti Provinciali del Volontariato, delle APS e delle ONLUS e a tutte le Associazioni di Volontariato, di Promozione Sociale e Onlus operanti nel territorio provinciale nei settori sociale, sanitario, ricreativo e assistenziale.

Art. 5

Efficacia del Regolamento

1. I provvedimenti amministrativi degli organi dell'Ente Provincia non possono contenere disposizioni contrarie a quelle contenute nel presente Regolamento.
2. La prassi amministrativa ha efficacia solo quando è esplicitamente richiamata dalle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 6

Interpretazione del Regolamento

1. Il Regolamento è interpretato secondo i criteri di interpretazione delle norme, tenendo conto delle disposizioni dello Statuto Provinciale.

2. L'interpretazione autentica di una norma del presente Regolamento avviene mediante una nuova norma regolarmente deliberata e pubblicata secondo la procedura stabilita per le modificazioni del Regolamento stesso.

Art. 7

Composizione della Consulta

1. La Consulta è composta da:
 - a) il Presidente della Provincia o Assessore delegato, che ne fa parte di diritto;
 - b) un rappresentante di ogni Associazione/Organizzazione di Volontariato, di Promozione sociale e Onlus regolarmente costituita, presente e operante a livello provinciale;
 - c) un rappresentante di ogni Associazione/Organizzazione regolarmente costituita, presente e operante in almeno cinque Comuni della Provincia, ma non appartenente ad associazioni provinciali, con attività e iniziative nei settori sociale, sanitario, ricreativo e assistenziale;
 - d) un rappresentante del Coordinamento Provinciale delle Associazioni di Volontariato, del Coordinamento Provinciale delle Associazioni di Promozione Sociale, delle Onlus, della Croce rossa italiana, delle Associazioni Caritas operanti nel territorio provinciale e un rappresentante dell'UNICEF.
2. Qualora si verificassero assenze da parte dei componenti, quali indicati al punto 1), non giustificate e per almeno tre sedute consecutive, verrà chiesto all'Associazione di appartenenza la sostituzione del rappresentante della stessa.

Art. 8

Compiti della Consulta

1. La Consulta costituisce lo strumento istituzionale per un proficuo ed efficace dialogo tra l'Ente Provincia e il Volontariato.
2. La Consulta raccoglie ed elabora le istanze provenienti dalle varie realtà dell'Associazionismo non profit e propone la priorità di interventi sul territorio provinciale.
3. In particolare ha il compito di:
 - a) stimolare interventi laddove venga rilevata assenza di iniziative o mancanza di risposte adeguate a bisogni individuati;
 - b) favorire la collaborazione e lo scambio di informazioni tra le Associazioni di Volontariato, di Promozione Sociale e Onlus presenti nella realtà trevigiana e tra esse e l'Amministrazione Provinciale;
 - c) sollecitare e sostenere iniziative di formazione e aggiornamento di responsabili, volontari, operatori e animatori dell'Associazionismo non profit;
 - d) favorire la stipula di convenzioni con Associazioni di Volontariato, di Promozione Sociale e Onlus presenti nel territorio, nel quadro delle finalità dell'Amministrazione Provinciale;
 - e) proporre all'Amministrazione Provinciale, agli Enti locali e ad altri Enti Pubblici, dotazioni, strutture, strumenti e consulenze per promuovere e agevolare nuovi e ulteriori interventi;
 - f) far conoscere e divulgare i temi e problematiche sviluppati e discussi in sede di Consulta al fine di creare momenti di aggregazione per il solidarismo sociale, sviluppando rapporti collaborativi nei settori socio assistenziale e sanitario, anche con le Aziende Socio Sanitarie della Provincia;

- g) favorire il metodo collaborativo tra i soggetti che operano nel Volontariato, nella Promozione Sociale e nelle Onlus per la realizzazione di specifici interventi;
- h) verificare e valutare l'attuazione delle indicazioni programmatiche, in ambito sociale, sanitario, assistenziale e di sostegno al Volontariato, alla Promozione Sociale e alle Onlus, stabilite dall'Amministrazione Provinciale;
- i) favorire ogni iniziativa idonea per la stipulazione di Convenzioni con la Regione, gli Enti Locali e le ULSS onde attuare iniziative e servizi per perseguire gli obiettivi individuati;
- j) concordare con i Coordinamenti delle Associazioni di Volontariato, di Promozione Sociale e delle Onlus della Provincia di Treviso le iniziative che potrebbero essere sovrapponibili.

Art. 9

Struttura della Consulta

1. La Consulta è una struttura aperta, della quale su esplicita richiesta, indirizzata al Presidente della Provincia, possono far parte le Associazioni e Organizzazioni, già esplicitate all'articolo 7, e che:
 - a) operino, all'atto della presentazione della domanda, con attività nei settori sociale, sanitario, assistenziale e ricreativo in modo continuativo e nell'ambito del territorio della Provincia di Treviso;
 - b) svolgano dette attività con finalità solidaristiche e senza scopo di lucro;
 - c) non siano sezioni od organizzazioni di formazioni politiche.
2. La domanda di ammissione alla Consulta deve essere indirizzata al Presidente dell'Amministrazione Provinciale e al Presidente della Consulta e contenere:
 - a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - b) il nominativo della persona formalmente incaricata a rappresentare l'Associazione o l'Organizzazione all'interno della Consulta;
 - c) attestazione dell'iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, o al Registro delle Associazioni di Promozione Sociale o a quello delle Onlus;
 - d) relazione delle attività svolte nell'ultimo anno.
3. Le domande di cui al 1° comma, saranno accolte dal Presidente dell'Amministrazione Provinciale, conformemente al parere della Consulta.

Art. 10

Organi della Consulta

1. Sono Organi della Consulta:
 - l'Assemblea;
 - il Comitato di Coordinamento;
 - il Presidente.

Art. 11

Composizione dell'Assemblea della Consulta

1. L'Assemblea della Consulta è costituita da tutti i componenti della Consulta, così come indicato all'art. 7 del presente Regolamento.

2. All'interno della Consulta possono essere costituiti dei Gruppi di Lavoro in settori individuati dalla Consulta stessa in base alle specificità di intervento.
3. L'Assemblea dei Rappresentanti viene convocata, tramite lettera e/o e-mail, almeno quattro volte all'anno in via ordinaria e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di 1/5 dei componenti.

Art. 12

Composizione del Comitato di Coordinamento

1. Il Comitato di Coordinamento, presieduto dal Presidente della Consulta, è composto dai Rappresentanti eletti dall'Assemblea fino ad un numero massimo di sei.
2. Tale Comitato ha la funzione di:
 - a) rendere operative le deliberazioni dell'Assemblea in base ai compiti specifici;
 - b) raccogliere, elaborare e rappresentare le eventuali istanze e le esigenze espresse dai gruppi di lavoro.
3. I componenti del Comitato di Coordinamento durano in carica tre anni e possono essere riconfermati due volte consecutive.

Art. 13

Presidente della Consulta

1. Il Presidente della Consulta e del Comitato di Coordinamento è eletto dall'Assemblea, tra i componenti elettivi, a maggioranza assoluta, dura in carica tre anni e può essere riconfermato due volte consecutive. Il Presidente può essere revocato con il voto due terzi dei componenti dell'Assemblea. In caso di dimissioni, la sostituzione avviene entro i successivi 30 giorni.

Art. 14

Disposizioni finanziarie

1. Le spese di funzionamento della Consulta delle Associazioni di Volontariato, di Promozione Sociale e delle Onlus sono a carico della Provincia.
2. Il fondo iscritto nel bilancio provinciale potrà essere utilizzato, previa deliberazione della Giunta Provinciale, per iniziative proposte dalla Consulta nell'ambito delle proprie finalità.

Art. 15

Norme finali

1. Il presente Regolamento sarà sottoposto a verifica su proposta della maggioranza dei componenti della Consulta sulla base dell'esperienza acquisita.
2. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione che lo ha approvato.